

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI INERENTI AD ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 7 “REPowerEU”, INVESTIMENTO 8 “APPROVVIGIONAMENTO SOSTENIBILE, CIRCOLARE E SICURO DELLE MATERIE PRIME CRITICHE” – LINEA DI INTERVENTO 2 “PROGETTI DI R&S RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE E ALLE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE MINERARIA URBANA PER UN APPROVVIGIONAMENTO SOSTENIBILE, CIRCOLARE E SICURO DELLE MATERIE PRIME CRITICHE”.

FAQ

1. FINALITÀ, OGGETTO DELL'AVVISO E DOTAZIONE FINANZIARIA

1.1 Quali sono le finalità dell'Avviso?

L'Avviso è finalizzato, come indicato all'articolo 2, comma 1, dello stesso provvedimento, alla selezione e al successivo finanziamento di proposte progettuali inerenti ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell'ambito della seconda linea di intervento denominata *“Progetti di R&S incentrati sulla progettazione ecocompatibile e sul miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, comprese le pale delle turbine eoliche e i pannelli fotovoltaici”* dell'Investimento 8 *“Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche”*, Missione 7 “REPowerEU” del PNRR.

1.2 Qual è la dotazione finanziaria prevista dall'Avviso?

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Avviso, le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni ammontano a 24.000.000,00 (ventiquattro milioni) di euro.

1.3 È prevista una quota destinata al Mezzogiorno?

Come previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a) dell'Avviso, una quota pari ad almeno il 40% della dotazione finanziaria è destinata al finanziamento di progetti da realizzare integralmente, o per la quota maggioritaria, presso sedi, filiali, stabilimenti o laboratori ubicati nelle Regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le eventuali risorse non assorbite dalle predette Regioni sono rese disponibili per soddisfare il fabbisogno manifestato nei restanti territori.

1.4 È prevista una quota riservata ai progetti proposti da PMI e da reti di imprese?

Come previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b) dell'Avviso, il 60% della dotazione finanziaria è riservata ai progetti proposti da PMI e da reti di imprese. Ai fini dell'accesso alla predetta riserva, i soggetti che propongono un progetto di ricerca e sviluppo in forma congiunta devono appartenere

tutti alla categoria delle PMI, ad eccezione degli organismi di ricerca, o devono realizzare il progetto mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. Nell'ambito della predetta riserva, una sottoriserva pari al 25% della stessa è destinata alle micro e piccole imprese. Le risorse non assorbite dalle predette imprese sono rese disponibili per soddisfare il fabbisogno manifestato da imprese diverse dalle PMI.

2. SOGGETTI PROPONENTI

2.1 Chi può beneficiare delle agevolazioni?

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'Avviso, possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che esercitano attività dirette alla produzione di beni e/o di servizi. I predetti soggetti possono presentare progetti, anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca - fino ad un numero massimo di 3 soggetti, ivi compreso il soggetto capofila e previa individuazione dello stesso secondo le modalità previste dal medesimo articolo 4, comma 3, lettera c).

Gli organismi di ricerca, che possono partecipare alla realizzazione dei progetti e beneficiare delle agevolazioni unicamente in qualità di co-proponenti, devono rientrare nella definizione di "*organismo di ricerca*" prevista dalla "*Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*" di cui alla Comunicazione della Commissione 2022/C 414/01, come riportata all'articolo 1, comma unico, lettera s), dell'Avviso.

2.2 Quali forme di collaborazione sono previste per la presentazione dei progetti congiunti?

L'articolo 4, comma 3, dell'Avviso prevede che i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto, e devono, in particolare, prevedere le condizioni minime richieste dal medesimo comma 3 dell'articolo 4, lettere da a) a c), dell'Avviso.

2.3 Quali sono i requisiti che devono possedere i soggetti proponenti?

Le imprese proponenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i requisiti indicati all'articolo 4, commi 4 e 6, dell'Avviso. Gli organismi di ricerca devono possedere, alla data di presentazione della domanda, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, i requisiti richiamati ai predetti commi, e rientrare nella definizione di "*organismo di ricerca*" prevista dalla "*Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*" di cui alla Comunicazione della Commissione 2022/C 414/01, come riportata all'articolo 1, comma unico, lettera s), dell'Avviso. Rimane inteso che, in caso di progetto congiunto, i requisiti previsti devono essere posseduti da tutti i soggetti partecipanti.

2.4 Quali soggetti possono rivestire il ruolo di capofila?

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'Avviso, in qualità di soggetto capofila, le imprese di tutte dimensioni, comprese le piccole e micro imprese.

2.5 Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese devono aver adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici previsto dall'articolo 1, commi 101 e seguenti, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive modifiche e integrazioni?

Alla data di presentazione della domanda di agevolazione le imprese devono aver adempiuto all'obbligo in questione nei casi previsti dalla normativa di riferimento. In tali casi, unitamente alla domanda di agevolazione, deve essere allegata la copia del contratto assicurativo a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici, previsto dall'articolo 1, commi 101 e seguenti, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive modifiche e integrazioni.

3. PROGETTI AMMISSIBILI

3.1 Quali sono i progetti ammissibili?

Come previsto dall'articolo 5, comma 1, dell'Avviso, i progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti. Ai fini dell'ammissibilità, i progetti devono essere incentrati sulla progettazione ecocompatibile e sul miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, comprese le pale delle turbine eoliche e i pannelli fotovoltaici. In particolare, i filoni di ricerca previsti dall'Allegato della decisione del Consiglio europeo che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza per l'Italia, sono i seguenti:

- i) tecnologie, sistemi di informazione e metodi commerciali nuovi o migliorati per il recupero, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti di materie prime critiche e strategiche;
- ii) integrazione della progettazione ecocompatibile nella fabbricazione di prodotti e sistemi complessi e nei processi di mercato e consumo;
- iii) ottimizzazione della raccolta e della cernita dei rifiuti urbani e cernita finalizzata a garantire un'offerta costante di materie prime critiche di alta qualità per le operazioni di estrazione mineraria urbana.

Fermo restando tale cornice normativa, si riportano, a titolo esemplificativo, alcune possibili traiettorie di R&S che potrebbero supportare la definizione dei predetti filoni di ricerca i), ii) e iii).

- i) 1. Adozione di sistemi di tracciamento e restituzione delle informazioni (implementazione di blockchain per monitorare il ciclo di vita dei materiali critici, utilizzo big data e AI, sensori smart, ecc.); 2. Metodi Commerciali nuovi e Modelli di Business Innovativi (Sistemi di Responsabilità Estesa del Produttore – EPR, Sviluppo dell'Economia del Servizio e del Leasing, Piattaforme per il Riutilizzo Industriale, ecc.); 3. Adozione di tecnologie innovative per il recupero e il riciclaggio (Processi di Separazione Avanzata, Sistemi di Automazione della Cernita dei RAEE basati su AI, robotica e visione artificiale per separare materiali strategici dai rifiuti complessi, ecc).
- ii) 1. Progettazione di prodotti (come, ad esempio, la progettazione modulare) che faciliti lo smontaggio, la sostituzione, la riparazione e la separazione dei materiali nonché il riciclaggio delle singole parti migliorando pertanto la sostenibilità, la durabilità del prodotto; 2. Sviluppi associati al funzionamento del passaporto digitale del prodotto, al fine di tracciare e gestire l'intero ciclo di vita delle materie prime critiche utilizzate facilitandone il successivo riutilizzo e riciclaggio. 3. Progettazione di processi di riparabilità, riutilizzo e ricondizionamento dei prodotti per estenderne la vita utile, preservando i materiali critici contenuti nei beni e limitando la produzione di rifiuti e l'impatto negativo sull'ambiente; 4. Progettazione di processi di produzione e di distribuzione di prodotti che contribuiscano ad un consumo sostenibile;
- iii) 1. Sviluppo di nuove tecnologie per la raccolta delle materie prime volte a garantire il miglioramento della gestione dei rifiuti e a promuoverne la sostenibilità, puntando all'efficienza della raccolta dei rifiuti urbani e alla qualità delle materie prime (ad esempio,



dispositivi intelligenti di raccolta, pianificazione territoriale integrata, ecc.). 2. Utilizzo di tecnologie avanzate come la visione artificiale e i robot per la separazione di materiali riciclabili con maggiore precisione e velocità. 3. Sviluppo di nuove tecnologie avanzate o il miglioramento di tecnologie esistenti per la cernita dei rifiuti (ad esempio sistemi avanzati di rilevamento e analisi), assicurando che le materie prime critiche siano di alta qualità e pronte per il riciclo.

3.2 Quali requisiti devono rispettare i progetti?

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono rispettare i requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, dell'Avviso. In particolare, i progetti devono:

- a) essere realizzati dai soggetti beneficiari/attuatori nell'ambito di una o più delle proprie unità produttive ubicate nel territorio nazionale;
- b) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 1 milione di euro e non superiori a 2 milioni di euro;
- c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 30 giorni dalla data di trasmissione del decreto di concessione;
- d) risultare conclusi improrogabilmente entro il 30 giugno 2026;
- e) rispettare il principio di «non arrecare un danno significativo» (DNSH);
- f) essere conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale applicabile;
- g) rispettare il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241.

3.3 Cosa si intende per “materie prime strategiche” e “materie prime critiche” ai fini dell'Avviso?

Ai fini dell'Avviso, le “materie prime strategiche” e le “**materie prime critiche**” sono quelle elencate, rispettivamente, negli allegati I e II, sezione 1, del Regolamento (UE) 2024/1252 (*Critical Raw Materials Act*) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.

Nell'ambito del progetto dovrà essere evidenziato quali materie prime critiche/strategiche sono interessate dalle attività previste a titolo di R&S.

4. SPESE AMMISSIBILI

4.1 Quali sono le spese ammissibili?

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'Avviso sono ammissibili le spese relative a:

- personale del soggetto beneficiario/attuatore;
- strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione;
- servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo;
- materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto, di nuova fabbricazione;
- spese generali, il cui importo complessivo, per ciascun soggetto beneficiario/attuatore, è determinato ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/695, su base forfettaria, pari al 25 (venticinque) per cento del totale dei costi diretti ammissibili del progetto di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 6, comma 1 del predetto Avviso.

I criteri per la determinazione delle spese e dei costi ammissibili sono riportati nell'Allegato n. 2 all'Avviso.

Le predette spese devono essere quantificate, dal singolo proponente ovvero da parte di tutti i soggetti partecipanti in caso di progetto congiunto, nel piano di sviluppo allegato alla domanda.

4.2 Ai fini dell'ammissibilità, da quando possono essere sostenute le spese?

Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera b) dell'Avviso, ai fini dell'ammissibilità, le spese e i costi devono essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 8, tenendo conto di quanto indicato all'articolo 5, comma 2, lettera c), secondo periodo (spese che rilevano ai fini della data di avvio del progetto).

4.3 Si possono utilizzare gli eventuali prototipi o prodotti pilota realizzati per scopi commerciali?

Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, dell'Avviso, il prototipo o il prodotto pilota realizzato nell'ambito delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale può essere utilizzato per scopi commerciali solo qualora costituisca necessariamente il prodotto commerciale finale e il costo di fabbricazione sia troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

In tale ipotesi, i relativi costi sono ammissibili in proporzione al periodo di utilizzo del prototipo stesso per le attività di ricerca e sviluppo rispetto all'ammortamento fiscale. In ogni caso, gli eventuali ricavi univocamente riconducibili all'utilizzo del prototipo, del prodotto/processo pilota nel corso di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo, come ad esempio quelli derivanti dalla vendita dei risultati dei test di convalida e delle prove, sono dedotti dai costi ammissibili.

5. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

5.1 In che forma vengono concesse le agevolazioni e quali sono le intensità previste?

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dell'Avviso, le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:

- 50% dei costi e delle spese ammissibili per la ricerca industriale;
- 25% dei costi e delle spese ammissibili per lo sviluppo sperimentale;

Tali percentuali possono essere maggiorate, fino a un'intensità massima complessiva dell'80%, nei casi e secondo le modalità previste dal comma 2 del sopramenzionato articolo, ovvero:

- 10 punti percentuali in caso di medie imprese;
- 20 punti percentuali in caso di piccole imprese;
- 15 punti percentuali qualora ricorrano le condizioni ivi previste per la "collaborazione effettiva".

Le predette intensità massime di aiuto e relative maggiorazioni non si applicano per gli organismi di ricerca, ove ricorrano le condizioni per la concessione di agevolazioni non sottoposte alla normativa sugli aiuti di Stato in accordo con la "*Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*"; a tali soggetti è riconosciuto un contributo alla spesa in misura pari al 100% dei costi ammissibili, e deve essere garantita l'insussistenza di aiuti indiretti alle imprese per il tramite degli organismi di ricerca, ai sensi della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Gli organismi di ricerca sono, comunque, tenuti a specificare quali attività da loro svolte sono classificabili come ricerca industriale e quali come sviluppo sperimentale, e a rispettare le condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso.

5.2 Le agevolazioni concesse sono cumulabili?

L'articolo 16, comma 1, dell'Avviso prevede che, fermo restando il rispetto del divieto del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241, le agevolazioni concesse non

non possono essere cumulate, con riferimento agli stessi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato.

Tuttavia, ai sensi del medesimo comma 1, si prevede che le agevolazioni concesse a valere sull'Avviso possono essere cumulate con altre agevolazioni che non rientrano nel campo d'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intero costo ammissibile alle agevolazioni e che le stesse non siano finanziate da programmi e strumenti dell'Unione europea, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, e nei limiti delle indicazioni fornite dalla circolare MEF-RGS del 28 marzo 2024, n. 13.

6. PROCEDURA DI ACCESSO

6.1 Sulla base di quale procedura vengono concesse le agevolazioni?

Ai sensi dell'articolo 8, comma 8 dell'Avviso pubblico, le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa, articolata secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 9 dell'Avviso stesso il quale prevede che le attività istruttorie, svolte secondo l'ordine definito nell'elenco di cui al comma 2 del medesimo articolo 9, sono articolate nelle seguenti due fasi:

- a) fase 1: istruttoria amministrativa di ammissibilità della domanda, finalizzata a verificare la completezza della domanda e della documentazione allegata nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità formale alle agevolazioni;
- b) fase 2: per le domande per le quali l'istruttoria amministrativa di ammissibilità si è conclusa con esito positivo, valutazione tecnica delle stesse sulla base dei criteri di valutazione di cui all'**allegato n. 11b**, attribuendo a ciascuna proposta progettuale un punteggio complessivo, determinato dalla somma dei punteggi attribuiti al progetto per ciascun criterio di valutazione di cui al predetto **allegato n. 11b**.

Terminate le predette attività istruttorie, il Ministero, con il supporto di Invitalia, trasmette progressivamente alla Commissione di valutazione la documentazione istruttoria delle domande ammissibili e di quelle non ammissibili per un esame nel merito degli esiti istruttori, a seguito del quale vengono adottati i provvedimenti di concessione di cui all'articolo 11, ovvero, comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

6.2 Come deve essere presentata la domanda di agevolazione e i relativi allegati?

Secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, dell'Avviso, la domanda e la relativa documentazione indicata al comma 1 del medesimo articolo, devono essere presentate, pena l'invalidità e l'irricevibilità, al seguente indirizzo PEC ecb@pec.mase.gov.it, indicando in oggetto "*M7-Inv.8 PNRR - Materie prime critiche – Presentazione domanda*", **dalle ore 12.00 del 5 giugno 2025 alle ore 12.00 del 4 luglio 2025**.

6.3 Qual è la documentazione da presentare in caso di proposta singola?

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni dell'Avviso, nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto da un unico soggetto, la documentazione da presentare è puntualmente individuata all'articolo 8, comma 1, lettera a) dell'Avviso.

6.4 Qual è la documentazione da presentare in caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti?

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni dell'Avviso, nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto congiuntamente da più soggetti, la documentazione da presentare è puntualmente individuata all'articolo 8, comma 1, lett. b) dell'Avviso.

6.5 Quale documentazione deve essere presentata ai fini del rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” – DNSH?

In fase di presentazione della domanda di agevolazione il soggetto proponente deve allegare la dichiarazione in merito al principio “non arrecare un danno significativo” – DNSH, secondo il format di cui all'Allegato n. 15. Alla predetta dichiarazione dovrà essere allegata la check list, compilata per la parte *ex ante*, relativa alla scheda tecnica n. 26 e, ove pertinenti, e le ulteriori check list, compilate anche per la parte *ex post*, relative alle schede tecniche n. 3, n. 6 e n. 8.

Inoltre, in fase di richiesta di erogazione del saldo, e comunque entro la data del 30 ottobre 2026, il soggetto beneficiario/attuatore deve trasmettere nuovamente la medesima dichiarazione di cui sopra a cui dovrà essere allegata la check list, compilata anche per la parte *ex post*, relativa alla scheda tecnica n. 26 e, ove pertinenti, le ulteriori check list, compilate anche per la parte *ex post*, relative alle schede tecniche n. 3, n. 6 e n. 8. Le predette schede tecniche sono allegate alla circolare MEF RGS-MEF n. 22 del 14 maggio 2024.

6.6 Il mandato collettivo di rappresentanza al capofila può essere incluso nel contratto di collaborazione registrato?

Sì. Nel contratto di collaborazione registrato è prevista dall'Avviso l'inclusione del mandato collettivo di rappresentanza al capofila previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera c) dell'Avviso pubblico. Si rappresenta che l'atto di conferimento del mandato collettivo con rappresentanza al soggetto capofila può essere presentato in sede di perfezionamento della concessione dell'agevolazione. Le disposizioni riferibili alla formalizzazione dell'atto di conferimento del mandato collettivo con rappresentanza al soggetto capofila sono stabilite dall'articolo 8, comma 1, lettera b), punto xii) dell'Avviso pubblico.

6.7 Chi è il soggetto che deve sottoscrivere la domanda di accesso alle agevolazioni?

In caso di progetto singolo la domanda (Allegato n. 3) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o da un suo procuratore speciale. In caso di progetto congiunto la domanda (Allegato n. 7) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila o da un suo procuratore speciale.

In caso di firma da parte del procuratore speciale è necessario allegare anche la procura del sottoscrittore della domanda.

6.8 Quante domande può presentare la singola impresa?

Ai sensi dell'articolo 8, comma 5 dell'Avviso, ciascuna impresa proponente può presentare, singolarmente o come co-proponente, al massimo due proposte progettuali, a condizione che le attività e gli obiettivi, anche parziali, perseguiti nell'ambito delle diverse proposte di progetto siano diversi e chiaramente distinguibili.

6.9 Gli organismi di ricerca, in qualità di co-proponenti, a quante proposte progettuali possono partecipare?

Ai sensi dell'articolo 8, comma 6 dell'Avviso, gli organismi di ricerca possono partecipare, in qualità di co-proponenti, ad un massimo di due proposte di progetto mediante diversi istituti, dipartimenti o altre unità organizzative-funzionali dotate di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria, a condizione che le attività che l'organismo di ricerca intende svolgere e gli obiettivi, anche parziali, che intende perseguire nell'ambito delle diverse proposte di progetto siano diversi e chiaramente distinguibili.

6.10 Gli organismi di ricerca possono presentare una domanda in forma singola?

No, gli organismi di ricerca possono partecipare soltanto in qualità di co-proponenti in progetti congiunti.

6.11 Il soggetto che presenta la domanda di accesso al contributo come deve adempiere all'obbligo relativo all'imposta di bollo?

Come indicato dall'art. 8, comma 3, dell'Avviso, il soggetto che presenta la domanda assolve l'obbligo relativo all'imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro (come previsto dalla legge n. 147/2013, art.1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica) e riportando il numero identificativo della stessa nell'apposita sezione del modulo di domanda. Si precisa, inoltre, che con l'espressione annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell'art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: *“l'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro”*. La marca da bollo deve essere conservata in originale presso la propria sede o uffici per eventuali successivi controlli.

7. ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

7.1 Come si svolge l'attività istruttoria delle domande?

Ai sensi dell'articolo 9 dell'Avviso, trascorso il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione, la Direzione Generale economia circolare e bonifiche (*DG ECB*) del MASE, con il supporto di *Invitalia*, procede alla definizione dell'ordine di accesso all'istruttoria sulla base della posizione assunta da ciascuna domanda di agevolazione nell'ambito di un apposito elenco. Tale elenco è formato, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito con riferimento agli elementi di valutazione (*“Caratteristiche del soggetto proponente”* e *“Grado di maturità tecnologica”*) di cui all'allegato n. 11a secondo le modalità di attribuzione previste dallo stesso allegato, utilizzando rispettivamente i dati così come esposti dai soggetti proponenti nella dichiarazione di cui all'Allegato n. 12 e nella domanda di agevolazione redatta secondo il format di cui Allegato n. 3 ovvero, di cui all'Allegato n. 7 in caso di progetti congiunti.

A seguito della pubblicazione del suddetto elenco sul sito istituzionale del Ministero, nella pagina dedicata alla misura, il Ministero, con il supporto di *Invitalia*, svolge le attività istruttorie, secondo l'ordine definito nel predetto elenco, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 3 dell'Avviso e tenuto conto delle riserve previste dal medesimo articolo 3.

Le attività istruttorie sono articolate come segue:

- a) **fase 1:** istruttoria amministrativa di ammissibilità della domanda, finalizzata a verificare la completezza della domanda e della documentazione allegata nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità formale alle agevolazioni;
- b) **fase 2:** per le domande per le quali l'istruttoria amministrativa di ammissibilità si è conclusa con esito positivo, valutazione tecnica delle stesse sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Allegato n. 11b, attribuendo a ciascuna proposta progettuale un punteggio complessivo, determinato dalla somma dei punteggi attribuiti al progetto per ciascun criterio di valutazione di cui al predetto Allegato n. 11b.

7.2 Come vengono concesse le agevolazioni?

Terminate le attività istruttorie, il Ministero, con il supporto di *Invitalia*, trasmette progressivamente alla Commissione di valutazione di cui all'articolo 10 dell'Avviso, la documentazione istruttoria delle domande ammissibili e di quelle non ammissibili per un esame degli esiti istruttori.

La Commissione di valutazione esamina nel merito gli esiti istruttori ricevuti, confermandone i punteggi ovvero motivando le eventuali variazioni e trasmette gli esiti dell'esame al Ministero che procede:

- a) per le domande di agevolazione ammissibili, adottando i provvedimenti di concessione;
- b) per le domande di agevolazione inammissibili, comunicando ai proponenti, ovvero al capofila nel caso di progetti congiunti, i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, per insussistenza dei requisiti di ammissibilità, ovvero per il mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio di cui all'Allegato n. 11b.

Qualora le risorse disponibili non consentano l'integrale copertura dei costi ammissibili previsti dall'ultima domanda di agevolazione ritenuta ammissibile, l'agevolazione può essere riconosciuta in misura parziale rispetto all'importo richiesto, fatta salva la facoltà per il soggetto proponente di rinunciare alla concessione parziale, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 6 dell'Avviso.

7.3 Cosa succede al termine dell'attività istruttoria?

Ai sensi dell'articolo 9, comma 6 dell'Avviso, terminate le attività istruttorie, la *DG ECB*:

- per le domande di agevolazione ammissibili, adotta i provvedimenti di concessione di cui all'articolo 11, comma 2, lett. a) dell'Avviso, provvedendo, altresì alla sottoscrizione degli accordi di finanziamento di cui al predetto articolo 11, comma 2, lett. b).
- per le domande di agevolazione inammissibili, comunica ai proponenti, ovvero al capofila nel caso di progetti congiunti, i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, per insussistenza dei requisiti di ammissibilità, ovvero per il mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio di cui all'Allegato n. 11b.

7.4 Cosa succede al termine dell'attività istruttoria per le eventuali domande di agevolazione non istruite per esaurimento della dotazione finanziaria?

Ai sensi dell'articolo 9, comma 8 dell'Avviso, per le eventuali domande di agevolazione non istruite per esaurimento della dotazione finanziaria di cui all'articolo 3 del predetto Avviso, tenuto conto delle riserve previste dal medesimo articolo 3, la *DG ECB* comunica al proponente, ovvero al capofila nel caso di progetti congiunti, che le istanze non vengono istruite per via dell'insufficienza delle risorse disponibili per il bando.

7.5 Cosa succede se intervengono variazioni a seguito della presentazione della domanda di agevolazione?

Ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 9 dell'Avviso, nel caso di variazioni intervenute a seguito della presentazione della domanda di agevolazione rispetto ai dati dichiarati in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia, nonché rispetto ai dati dichiarati per la verifica del titolare effettivo del destinatario dei fondi o appaltatore, il soggetto proponente è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla *DG ECB* ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione.

8. EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

8.1 Come viene erogata l'agevolazione?

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 dell'Avviso, i soggetti beneficiari/attuatori del contributo possono richiedere, a seguito della registrazione dell'accordo di concessione di finanziamento da parte della Corte dei conti, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, l'erogazione di un'anticipazione fino ad un massimo del 30% del contributo concesso per ciascun progetto ammesso alle agevolazioni. L'anticipazione richiesta dalle imprese beneficiarie deve essere garantita, per il suo

intero importo, da fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, nel rispetto dei requisiti di cui al medesimo articolo 12, comma 1.

L'anticipazione per gli organismi di ricerca beneficiari è erogata dietro presentazione di una dichiarazione del legale rappresentante, accompagnata da una deliberazione degli organi sociali, di impegno all'accantonamento, nel primo bilancio di esercizio utile, di una somma di importo pari alla quota di contributo richiesta a titolo di acconto, che dovrà essere mantenuta per tutta la durata del progetto di ricerca e sviluppo.

Per le erogazioni delle successive quote di contributo, i soggetti beneficiari/attuatori possono richiedere, per il tramite del capofila nel caso di progetti congiunti, una o più quote intermedie fino al raggiungimento del 90% del contributo concesso, inclusa l'eventuale anticipazione.

La richiesta di erogazione del saldo, pari al 10% del contributo concesso, dovrà essere presentata dai soggetti beneficiari/attuatori, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, entro la data del 30 ottobre 2026. In via preliminare e prodromica alla richiesta di erogazione del saldo, e comunque entro il 30 giugno 2026, i soggetti beneficiari/attuatori devono trasmettere la documentazione di cui all'articolo 12, comma 4 dell'Avviso.

L'erogazione dell'agevolazione è subordinata, ove pertinente, all'accertamento dell'assenza del soggetto beneficiario/attuatore dall'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero. Il Ministero potrà, in qualsiasi momento, eseguire controlli in loco presso la sede amministrativa dei Soggetti beneficiari/attuatori per verificare la veridicità delle spese dichiarate e dei costi attestati, lo stato di avanzamento del progetto e la presenza dei beni rendicontati.

9. VARIAZIONI, OBBLIGHI E REVOCHE

9.1 Sono ammesse variazioni?

Ai sensi dell'articolo 13 dell'Avviso, non sono ammesse variazioni che comportino modifiche sostanziali al progetto ammesso alle agevolazioni ovvero variazioni che prevedano la sostituzione dei Soggetti beneficiari/attuatori ammessi alle agevolazioni. Eventuali variazioni soggettive che comportino la variazione di titolarità dell'agevolazione sono ammissibili unicamente in conseguenza di operazioni straordinarie dell'assetto aziendale quali fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda.

Eventuali variazioni sulla titolarità dell'agevolazione ovvero che possano comunque incidere sulla efficace realizzazione del progetto devono essere tempestivamente comunicate al Ministero dai Soggetti beneficiari/attuatori, per il tramite del capofila nel caso di progetti congiunti, al seguente indirizzo PEC ecb@pec.mase.gov.it indicando in oggetto "M7-Inv.8 PNRR - Materie prime critiche - Variazione". La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa e da idonea documentazione a supporto.

Eventuali modifiche attinenti all'articolazione delle spese e dei costi ammissibili di cui all'articolo 6, comma 1, indicati nella scheda di progetto allegata all'Accordo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), saranno comunicate mediante la procedura semplificata indicata nell'accordo medesimo.

Le variazioni non potranno in alcun caso comportare un aumento dell'agevolazione già concessa.

9.2 Quali sono gli obblighi dei soggetti beneficiari?

I soggetti beneficiari delle agevolazioni devono rispettare tutti gli obblighi previsti dall'Avviso, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 14.

9.3 In quali casi vengono revocate le agevolazioni?

Come previsto dall'articolo 17 dell'Avviso, le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

- a) verifica, nelle fasi successive all'ammissione alle agevolazioni, dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso, ovvero di documentazione risultata successivamente irregolare per fatti comunque imputabili al Soggetto beneficiario/attuatore e non sanabili;
- b) fallimento del Soggetto beneficiario/attuatore, ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 5;
- c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
- d) mancato avvio del progetto nei termini indicati all'articolo 5, comma 2, lettera c);
- e) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
- f) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera d), per la realizzazione del progetto;
- g) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro la data di cui all'articolo 12, comma 4;
- h) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione.

9.4 Cosa avviene nei casi di revoca delle agevolazioni?

Nei casi di revoca totale delle agevolazioni, il soggetto beneficiario/attuatore non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio eventualmente già erogato, maggiorato di interessi legali e ove ne ricorrano i presupposti delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Nei casi di revoca parziale, al beneficiario/attuatore è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate debitamente rendicontate.